

Delib.G.R. 16 novembre 2001, n. 7/6906 ⁽¹⁾.

Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della *legge n. 447/1995* «Legge quadro sull'inquinamento acustico» articolo 15, comma 2, e della *legge regionale 10 agosto 2001, n. 13* «Norme in materia di inquinamento acustico», articolo 10, comma 1 e comma 2.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 dicembre 2001, n. 50.

La Giunta regionale

Visto l'articolo 15 comma 2 della *L. 26 ottobre 1995, n. 447* «Legge quadro sull'inquinamento acustico» che stabilisce l'obbligo per le imprese che devono adeguare le proprie emissioni sonore di presentare un piano di risanamento acustico nel quale viene indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale l'impresa interessata prevede di attuare il piano di risanamento;

Visto l'articolo 3 comma 61, lettera c) della *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1* «Riordino delle autonomie in Lombardia. Attuazione del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*»;

Vista la *L.R. 10 agosto 2001, n. 13* «Norme in materia di inquinamento acustico»;

Richiamato in particolare l'articolo 10 della suddetta *legge regionale n. 13/2001* in base al quale la Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri di redazione, da parte delle imprese, del piano di risanamento acustico;

Dato atto della necessità di dare applicazione alle suddette disposizioni;

Visto che l'articolo 10 della *L.R. n. 13/2001*, al comma 3, impone al Comune di verificare, entro 90 giorni dalla presentazione del piano, la conformità dello stesso ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 10;

Considerata la necessità di definire criteri che permettano di:

a) individuare, tramite apposita relazione tecnica, i dettagli relativi alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi di risanamento acustico oltre che di poterne stimare l'efficacia degli stessi;

b) dare indicazioni che riguardino la generalità delle imprese ma che, tuttavia, tengano conto delle caratteristiche di almeno due grandi comparti: quello industriale e quello artigianale o commerciale. Occorre infatti considerare la diversa complessità tecnologica e, in generale, la diversità di dimensioni degli insediamenti produttivi o commerciali oltre che del territorio e degli ambienti abitativi interessati dalle emissioni sonore dell'impresa che deve attuare il piano di risanamento;

Ritenuto pertanto che i criteri di redazione dettati dalla Regione debbano prevedere una diversificazione tra insediamenti a carattere complesso dal punto di vista tecnologico e dell'impatto acustico, tipiche degli impianti industriali, e gli insediamenti che

caratterizzano le imprese artigianali o commerciali, le quali hanno minor complessità tecnologica e, in generale, minore impatto acustico verso gli ambienti esterno e abitativo circostanti. I criteri di redazione devono quindi prevedere, ove possibile, una semplificazione degli adempimenti amministrativi, rispettando comunque le disposizioni di legge;

Richiamata la *L.R. 23 luglio 1996, n. 16*, come successivamente modificata ed integrata.

Su proposta dell'assessore Qualità dell'Ambiente.

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 10 della *L.R. 10 agosto 2001, n. 13* «Norme in materia di inquinamento acustico», l'allegato documento che individua i criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese devono presentare ai sensi della *legge n. 447/95*, articolo 15, comma 2, e della stessa *legge regionale n. 13/2001*;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato

Articolo 10, comma 2, della *L.R. 10 agosto 2001, n. 13*

«Norme in materia di inquinamento acustico»

Criteri di redazione dei

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

1. Il piano di risanamento acustico che le imprese devono presentare al Comune, per ognuno degli insediamenti con emissioni sonore da adeguare ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 15, comma 2, della *legge n. 447/1995* «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e dall'articolo 10 della legge regionale «Norme in materia di inquinamento acustico», deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni.

a) Dati identificativi del legale rappresentante e individuazione dell'impianto/attività con l'indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile ecc.), codice ISTAT categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, etc.).

b) Indicazione, per l'area nella quale è insediata l'attività o l'impianto e per le aree adiacenti, della/e zona/e urbanistiche di appartenenza nel Piano Regolatore Generale.

c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura produttiva o commerciale per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Occorrono delle mappe in scala che riportano la classificazione acustica di cui alla tabella A dell'allegato al *D.P.C.M. 14 novembre 1997* (oppure tabella 1, allegato B, del *D.P.C.M. 1 marzo 1991*). Si devono indicare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona derivanti dalla classificazione acustica comunale per le aree e zone interessate. In assenza di zonizzazione acustica comunale si devono comunque specificare i valori limite imposti dalla normativa (art. 6, comma 1, del *D.P.C.M. 1 marzo 1991*) per le zone ed aree interessate dalle immissioni sonore. Si devono, quindi individuare i valori limite che sono assunti come riferimento per la definizione del piano di risanamento acustico.

d) Descrizione mediante informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che danno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno e/o in ambienti abitativi.

e) Per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre la descrizione delle modalità di funzionamento, rilevanti per la valutazione delle emissioni sonore, con l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi e la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che è interessata da tali emissioni sonore.

f) Relativamente alle attività o ai cicli tecnologici presenti, elenco delle sorgenti di rumore (attrezzature, impianti, etc.) installati, con l'indicazione dei livelli di rumore per intervalli di breve e media durata prodotti dagli stessi nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i livelli sonori. Occorre indicare quali sono gli impianti o attrezzature, di titolarità dell'impresa, che causano le emissioni ed immissioni sonore superiori ai limiti.

2. Per gli impianti industriali, oltre ai dati ed informazioni riportate al punto 1, occorre anche:

a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo ai sensi del *D.M. 11 dicembre 1996*;

b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione spaziale delle sorgenti. Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni significative nell'ambiente esterno;

c) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento dell'impianto/attività;

d) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive si hanno i livelli massimi di emissione sonora (ad esempio riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti), indicando le posizioni (prossime al confine di proprietà) ed i valori dei livelli sonori ad esse relativi disponibili;

e) effettuare, preliminarmente alla presentazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche in posizioni ritenute significative Per la definizione del piano di risanamento e per valutare l'efficacia degli interventi di bonifica acustica. Le postazioni «significative» possono, eventualmente, essere individuate in accordo con il/i Comune/i e la struttura dell'ARPA territorialmente competente/i. Le fonometrie riguarderanno l'area che è interessata dalle immissioni sonore e devono comprendere, per le postazioni indagate anche se le stesse sono nell'ambiente esterno la caratterizzazione del rumore ambientale e del rumore specifico (cioè del rumore prodotto, nei punti oggetto di indagine, dal contributo delle sorgenti la cui titolarità è attribuibile all'impresa). Negli stessi punti saranno effettuati, dopo la realizzazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche per verificare l'avvenuto adeguamento ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

3. Per quanto riguarda i sistemi di mitigazione e gli interventi di bonifica acustica previsti nel piano di risanamento occorre dare le seguenti informazioni.

a) Le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato alla individuazione della tipologia di interventi e alle modalità di adeguamento prescelte.

b) La descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Deve essere indicata l'entità prevista delle riduzioni per le varie postazioni rispetto alle quali l'intervento di bonifica è stato progettato.

c) Le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e la specificazione della sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale prevede di concludere il piano di risanamento.